



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Provincia di Messina

N. 193 del _____ - 3 NOV. 2015

Copia Delibera di Giunta Municipale

Oggetto: Autorizzazione al legale rappresentante del Comune a resistere in giudizio nella causa del lavoro promossa dal Dott. Ing. Corradini Agostino Massimo contro il Comune di Naso presso la Corte d'appello di Messina. Nomina legale a difesa del Comune e approvazione disciplinare d'incarico. -

L'anno duemilaquindici, il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 13:30, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenze	Assenze
1	Avv. Daniele Letizia	Sindaco/Presidente	X	
2	Randazzo Mignacca Giuseppe	Assess/Vice Sind.	X	
3	Rubino Giovanni	Assessore	X	
4	Parasiliti Maria	Assessore	X	
5	Rifici Filippo Massimiliano	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Calì.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Autorizzazione al legale rappresentante del Comune a resistere in giudizio nella causa del lavoro promossa dal Dott. Ing. Corradini Agostino Massimo contro il Comune di Naso presso la Corte d'appello di Messina. Nomina legale a difesa del Comune e approvazione disciplinare d'incarico. -

Premesso:

che con determina n. 26 del 2/5/2006 del sindaco pro-tempore, Sig. Vittorio Emanuele, è stato conferito, *intuitu personae*, al Dottore in Ingegneria Nucleare Agostino Massimo Corradini, nato a San Salvatore di Fitalia il 23.10.1963, l'incarico di funzionario Direttivo Tecnico, "a copertura del posto vacante nella dotazione organica" a decorrere dal 3/5/2006 e fino al 2/8/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 – secondo comma del d.lgs 267/2000, attribuendo allo stesso il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria per il personale di pari qualifica e demandando al responsabile dell'Area II^ l'adozione della determina di costituzione del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del relativo contratto individuale ;

che con determina del medesimo organo n. 28 del 8/5/2006 al predetto Ing. Corradini è stato conferito l'incarico di responsabile dell'area tecnica con decorrenza 8/5/2006 e fino al 2/8/2006, riconoscendo allo stesso l'indennità di posizione pari ad € 8.000 lordi annui;

che con successive determine il sindaco pro-tempore, Sig. Vittorio Emanuele, ha prorogato l'incarico allo stesso Ingegnere per i seguenti periodi, per coprire il posto vacante nella dotazione organica, demandando al responsabile dell'Area II l'adozione della determina di costituzione del rapporto di lavoro e la sottoscrizione del relativo contratto individuale:

- atto n. 42 dell'4/8/2006 dal 3/8/2006 al 31/12/2006 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 59 del 28/12/2006 dal 1/1/2007 al 28/02/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 6 del 26/02/2007 dal 1/3/2007 al 31/05/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 16 dell'1/6/2007 dal 4/6/2007 al 31/07/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 25 del 16/7/2007 dal 1/8/2007 al 30/09/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 32 del 26/7/2007 dal 1/10/2007 al 31/12/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 38 del 24/12/2007 dal 1/1/2008 al 29/02/2007 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 4 del 29/2/2008 dal 1/3/2008 al 31/12/2009 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;
- atto 1 del 5/01/2010 dal 7/1/2010 al 30/06/2010 attribuendo il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di categoria D3;

che con ulteriori determine, che di seguito si indicano, il sindaco pro-tempore ha prorogato l'incarico allo stesso Ingegnere di responsabile dell'Area tecnica durante gli stessi periodi nei quali è stato conferito l'incarico di Funzionario direttivo Tecnico, riconoscendo una indennità di funzione pari a € 8.000 lordi annui in ragione del periodo contrattuale;

- atto n. 43 del 4/8/2006

che in data 22/10/2010 l'Ing. Corradini, assistito dall'avv. Andrea Mario Franchina, ha proposto ricorso presso il Tribunale ordinario di Patti - sezione lavoro, contro il Comune di Naso per l'accoglimento delle seguenti domande:

- a. ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico adottato dal Commissario Straordinario e conseguentemente dichiararne la sua disapplicazione;
- b. ritenere e dichiarare che la P.A. resistente ha operato in violazione della normativa vigente in materia di contratti lavoro a tempo determinato;
- c. ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato presso il Comune di Naso continuativamente per 46 mesi e 16 giorni pari a 3 anni e 10 mesi, con una successione di contratti a tempo determinato;
- d. disporre conseguentemente la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'ing. Corradini Agostino Massimo ed il Comune di Naso;
- e. ordinare al Comune di Naso di stabilizzare il ricorrente nel posto di lavoro;
- f. ritenere e dichiarare la reintegrazione dell'ing. Corradini nel posto di lavoro come da previsioni contrattuali;
- g. ritenere e dichiarare non corrisposte e, quindi, dovute alla parte ricorrente dal Comune di Naso, le voci di cui al punto m) lettere da a) a h) del presente ricorso che si quantificano sin d'ora nella complessiva somma di € 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
- h. ritenere e dichiarare illegittimo ed ingiusto il licenziamento subito dal ricorrente, rilevando, altresì, la circostanza che trattasi di licenziamento di lavoratore, nei fatti o come giudizialmente sarà accertato, assunto a tempo determinato;
- i. ritenere e dichiarare il diritto ad un congruo risarcimento da determinarsi in via punitiva, per il danno ingiusto nonché per il mancato preavviso conseguente al licenziamento, subito dall'ing. Corradini pari a 15 (quindici) mensilità o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- j. ritenere e dichiarare il diritto ad un risarcimento per il danno professionale – biologico – morale ed alla reputazione pari ad un'indennità di 5 (cinque) annualità o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- k. disporre, ove il giudice adito lo ritenesse necessario, Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine della quantificazione delle somme spettanti all'ing. Corradini come sopra richieste;

ritenuto dover conferire incarico a professionista esterno per la difesa delle ragioni dell'Ente, e che ciò si rende necessario in quanto l'Amministrazione comunale si trova nell'impossibilità di svolgere tali compiti per carenza di personale qualificato allo scopo;

che al fine di aderire alle prescrizioni della vigente normativa, dovendosi avere certezza di spesa, si ritiene congruo fissare il compenso complessivo da corrispondere al professionista da incaricare in € 4.000,00 (quattromila), giusto preventivo prot. n. 12534 del 02/11/2015, richiesto con nota Prot. n. 11688 del 16/10/2015, commisurato al valore della causa che si stima;

visto lo schema di disciplinare appositamente predisposto, che forma parte integrante del presente deliberato, per essere approvato prima della sua sottoscrizione;

considerato che l'Avv. Giuseppe D'Anna, appositamente contattato, ha manifestato la disponibilità ad assicurare la propria prestazione professionale, nel procedimento in questione, a fronte di un corrispettivo determinato in misura forfetaria di € 4.000,00 (quattromila), compresa IVA CPA e spese generali;

visto il redigendo bilancio corrente esercizio;

visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

visto lo Statuto dell'Ente;

- atto n. 63 del 28/12/2006;
- atto n. 07 del 27/2/2007;
- atto n. 17 del 1/6/2007;
- atto n. 27 del 20/6/2007;
- atto n. 35 del 28/9/2007;
- atto n. 40 del 27/12/2007;
- atto n. 05 del 4/3/2008;
- atto n. 02 del 7/1/2010.

che l'adempimento demandato alla responsabile della II[^] Area consistente nell'adozione di apposita determinazione gestionale di costituzione del rapporto di lavoro, propedeutico alla sottoscrizione del contratto individuale non risulta mai essere stato posto in essere né poteva esserlo stante l'assenza dei presupposti giuridici che ne legittimassero l'adozione in quanto, nel caso di reclutamento in posto d'organico, ai sensi dell'art. 5 dell'allora vigente regolamento uffici e servizi, bisognava attivare apposita procedura selettiva ovvero, nel caso di ricorso a contratti ex art. 24 dell'allora vigente regolamento uffici e servizi che recepiva le previsioni normative di cui al comma 2 dell'art. 110 d.lgs 267/00, tali incarichi, affidati *intuitu personae*, potevano riguardare esclusivamente professionalità al di fuori della dotazione organica, come peraltro espressamente previsto dal citato decreto legislativo n. 267/00 ma, nella fattispecie, anche per espressa affermazione inserita nelle determinazioni sindacali, il posto di funzionario Direttivo Tecnico era, ovviamente, inserito nella dotazione organica, ancorché vacante;

che il rapporto con l'Ing. Corradini, reclutato, *intuitu personae*, con contratto a tempo determinato e, come si rileva dalle determinazioni sindacali, in forza dell'art. 24 dell'allora vigente regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi nonché ai sensi del comma 2 art. n. 110 d.lgs 267/00, a causa dell'intervenuto effetto del D.P.R.S. n. 53 del 17/02/2010 con il quale è stato rimosso il Sindaco e nominato l'organo straordinario si è risolto "*ipso jure*" per il dettato del comma 3 del medesimo art. 110 del sopra citato decreto legislativo n. 267/00;

che l'Ente ha posto in essere tutti i provvedimenti conseguenti alla rimozione del sindaco, e segnatamente nella fattispecie ha provveduto previo rituale avvio del procedimento alla procedura alla definizione dell'iter relativo alla cessazione dell'Ing. Corradini notificando allo stesso tutti gli atti amministrativi posti in essere ivi compreso il procedimento relativo al trattamento di fine rapporto;

che con richiesta datata 16/06/2010 l'Ing. Corradini ha proposto tentativo di conciliazione ex art 65 d.lgs 165/2001:

- a. per ritenere e dichiarare la sussistenza della trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il Comune di Naso;
- b. ritenere e dichiarare non corrisposte e quindi dovute le somme per mancato godimento delle ferie, riposo settimanale, compenso lavoro straordinario, festività nazionali ed infrasettimanali, licenziamento mancata retribuzione dal 16.03.2010 al 30.06.2010;
- c. ritenere e dichiarare illegittimo ed ingiusto il licenziamento data la circostanza che si trattava di lavoratore assunto a tempo indeterminato;
- d. ritenere e dichiarare, in via subordinata, il diritto ad un congruo risarcimento da determinarsi in via punitiva per il danno ingiusto subito dal richiedente.

che il Comune, stante l'imminenza delle elezioni amministrative che hanno visto la nuova amministrazione eletta, insediarsi nel suo *plenum* in data 25/06/2010, non ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI.

- Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, di autorizzare il legale rappresentante di questo Comune a costituirsi in giudizio nella causa del lavoro promossa presso la Corte d'appello di Messina - sez. lavoro, dal Dottore in Ingegneria Nucleare Agostino Massimo Corradini, nato a San Salvatore di Fitalia, il 23.10.1963, contro il Comune di Naso, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 12.04.2016.
- Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico.
- Di confermare il già conferito incarico di I grado, incarico di patrocinio all'Avv. Giuseppe D'Anna del Foro di Mistretta, con studio in Caronia, alla Via Regione Sicilia n. 1, legale di fiducia dell'Amministrazione, per la difesa delle ragioni del Comune, per resistere in giudizio di II grado, presso la Corte d'appello di Messina e per assistere il Comune in detto giudizio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, nominare sostituti, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti dei giudizi, proporre impugnazioni e reclami nonché compiere ogni attività difensiva ritenuta utile e necessaria per l'espletamento del mandato, a fronte del quale sarà pagato il corrispettivo, determinato sulla base del preventivo a firma dell'Avv. D'Anna, nella misura di € . , compresa IVA CPA e spese generali.
- di assegnare le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Finanziaria in dipendenza dell'incarico di cui sopra, nella misura di € . 4.000,00 (quattromila), compresa IVA CPA e spese generali.
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di competenza.-

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

f.to

**IL DIRIGENTE IN CARICA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Letizia Giuseppina Mangano)**

PROPONENTE

Il Sindaco

f.to (Letizia Avv. Daniele)



MUNICIPIO CITTA' DI NASO

P.IVA: 00342960838

PROVINCIA DI MESSINA Tel. (0941) 961060 - 961307
SERVIZIO CONTENZIOSO



SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____;

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a riforma dell'art.1372 del codice civile,

tra

Il Comune di Naso, con sede in Naso, Piazza Roma, C.F. 00342960838, rappresentato dalla Responsabile Area Economico - Finanziaria dott.ssa Giuseppina Mangano nella sua qualità, in nome e per conto dell'Ente Comune di Naso che rappresenta ai sensi dell'art.51 della legge 142/90 introdotto con legge regionale 11/12/1991 n.48 come sostituito dall'art.6, comma 3 della legge n.127/97 recepito con legge regionale n.23/98,

e

L'avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, alla Via _____, Partita IVA _____;

Premesso:

- Che con delibera di Giunta Municipale n. _____ del _____ è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro tempore a promuovere un giudizio presso l'Autorità giudiziaria competente, nei confronti della _____ per _____ e si è provveduto, altresì, alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, affinché curi tutte le incombenze necessarie alla difesa degli interessi del Comune nel predetto giudizio, conferendogli tutte le facoltà di legge;
- Che con la stessa delibera si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avv. _____ da _____, a cui affidare l'incarico in argomento, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la promozione di un giudizio presso l'Autorità giudiziaria competente, nei confronti della _____ per _____.
2. Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere sarà calcolato applicando i minimi tariffari previsti dalle vigenti tariffe professionali come da pre-parcella acclarata al protocollo al n. _____ del _____ per un importo di €. _____, comprensivo di IVA e CPA, fermo restando che gli importi dovuti saranno in ogni caso corrisposti sulla base dell'attività effettivamente espletata. Il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) in caso esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
 - b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
 - c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
 - d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate tra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 15%;
 - e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 20%;

f) in caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata all'attività già svolta e decurtata del 20%.

3. Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di €. _____ (Euro _____) comprensiva di IVA e CPA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- Che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- Che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art.85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè

accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
8. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.
9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
12. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale –il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
13. Il predetto legale si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n.60 del 06 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n.275 del 24.11.2008.
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
15. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.
16. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
dott.ssa Giuseppina Mangano

Il Professionista
avv. _____

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: Favorevole.

Naso, 03/11/2015

Il Responsabile

F.to

~~Il Responsabile~~
ECONOMICO-FINANZIA
~~(dott.ssa Giuseppina Mangano)~~

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: Favorevole.

Naso, 03/11/2015

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria
F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
IL SINDACO

F.to

Avv. Daniela Letizia

L'Assessore anziano

F.to

GIUSEPPE RANALTO n.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo Naso, <u>- 3 NOV. 2015</u> Il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Calìo	Certificato di Pubblicazione Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del l'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio; CERTIFICA Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal <u>4 NOV. 2015</u> (Reg.Pub n. _____) Naso _____ L'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Carmela Calìo
--	---

Si attesta che la presente Deliberazione

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Naso, _____

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calìo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, _____

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calìo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ della L.R. 44/91 Naso _____ Visto: Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Carmela Calìo	
--	--

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Calìo